

Procedimento n. 1701/2020 R.G.

Il Tribunale di Avellino, composto dai magistrati

Dr. Giuseppe de Tullio	Presidente
Dr. Raffaele Califano	Giudice
Dr.ssa Michela Palladino	Giudice relatore

letto il ricorso ex art. 702 *bis* c.p.c. depositato dall'avv. Giuseppe di Salvia rappresentato e difeso dall'avv. Mario Di Salvia domiciliatario all'indirizzo pec mario.disalvia@avvocatiavellinopec.it;

ricorrente

nei confronti di

Comune di Atripalda in persona del Sindaco pt, rappr.to e difeso dall'avv. Pietro Musto domiciliatario in Avellino, via Fioretti n. 10;

resistente

Ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Letti gli atti e la documentazione prodotta e sciogliendo la riserva formulata all'udienza del 15.9.2020

OSSERVA

Parte ricorrente ha richiesto il pagamento delle spettanze professionali per l'attività prestata nei seguenti giudizi a favore del Comune di Atripalda:

1. ricorso in Cassazione avverso la sentenza Corte d'Appello Napoli n. 3740/2011, RG n. 3967/2013;
2. opposizione a precetto dinanzi al Tribunale di Avellino n. 3576/2012 RG;
3. costituzione in giudizio di ottemperanza innanzi al Tar Salerno e poi (a seguito di pronuncia di incompetenza) dinanzi al Tar Napoli;

Deduceva che in data 31.3.2019 essendosi concluso anche l'ultimo dei giudizi pendenti, quello in Cassazione, richiedeva il pagamento dei compensi al Comune resistente per complessivi € 26.884,37, accessori compresi.

Attesa la risposta del Comune di Atripalda di corrispondere soli € 9500,00, proponeva il presente ricorso chiedendo la condanna al pagamento della somma di € 26.884,37 complessivi, oneri compresi.

Si costituiva il Comune resistente che non contestava il conferimento degli incarichi, ed eccepiva:

l'incompetenza del giudice adito atteso che solo il giudizio di opposizione a precetto era stato incardinato dinanzi al Tribunale di Avellino;

la limitazione del compenso ad € 9000,00 complessivi, contenuta nelle convenzioni allegate alle determine di conferimento incarico, convenzioni che per quanto non sottoscritte dal ricorrente erano state a lui consegnate, con conseguente violazione degli obblighi di buona fede.

Chiedeva accogliersi l'eccezione di incompetenza, nel merito il rigetto della domanda.

Va preliminarmente vagliata l'eccezione di incompetenza.

E' pacifico che la competenza di cui all'art. 14 dlgs 150/2011 configura un'ipotesi di competenza funzionale dell'ufficio giudiziario di merito adito per il processo nel quale è stata prestata l'attività professionale per i cui onorari si agisce in giudizio (ex multis Cass. SS.UU. n. 4485/2018).

Tuttavia, esclusa la competenza funzionale del Collegio per i giudizi non incardinati presso il Tribunale di Avellino, alla stregua dei principi espressi dalla sentenza delle SS.UU. sopra richiamata che non interpreta la norma quale attributiva di una competenza esclusiva tale da escludere i fori alternativi, ma semplicemente attributiva di una competenza funzionale aggiuntiva, ne deriva che rispetto ai due ulteriori giudizi per i quali il ricorrente agisce sussiste la competenza del Tribunale adito, quale giudice monocratico, sia ai sensi dell'art. 18 c.p.c. con riferimento alla sede dell'ente convenuto (Atripalda) sia ai sensi dell'art. 20 c.p.c. con riferimento al luogo in cui è sorta l'obbligazione (delibera di conferimento incarico).

Pertanto con riferimento alla domanda di onorario relativa ai detti giudizi va disposta la separazione dal presente giudizio con fissazione di udienza per la prosecuzione dinanzi al giudice adito in composizione monocratica.

Va invece vagliata la fondatezza della domanda di onorario in relazione all'attività prestata nel giudizio n. 3576/2012, incardinato presso il Tribunale di Avellino.

In primo luogo non riveste valore contrattuale, e quindi vincolante per entrambe le parti, né la delibera n. 112/2012 G.C. Atripalda né l'estratto di determina n. 276/2012, entrambi comunicati al ricorrente ma senza l'allegazione di una bozza di convenzione per la firma del legale incaricato (non allegata), risultando in atti le sole note di consegna di convenzione ma

prive della convenzione allegata; né vi è produzione da parte del Comune resistente di eventuale convenzione sottoscritta dal difensore successivamente alla determina di incarico.

Resta pertanto sfornita di prova la pattuizione sulla corresponsione di un compenso ridotto.

Quanto all'eccepito difetto di impegno di spesa, è orientamento consolidato quello secondo cui la nullità della delibera di conferimento incarico per difetto di impegno di spesa e della copertura finanziaria della stessa, non può riguardare le delibere relative alla partecipazione degli enti a controversie giudiziarie sia "perché è incerta l'incidenza del relativo onere economico, condizionato alla soccombenza, sia perché, nel bilancio dell'ente è di norma presente una voce generale nella quale possono essere inserite le prevedibili spese di lite" (ex multis: ord. Cass. n. 4446 del 20.2.2020, sent. 1454/2015).

E' pertanto pacifico che il detto requisito, del necessario preventivo impegno di spesa con indicazione della copertura finanziaria, non si applica alle delibere in oggetto, di conferimento incarico per il patrocinio in giudizio.

Onere del ricorrente è fornire la prova dell'attività espletata, trattandosi di procedimento soggetto al normale regime dell'onere probatorio, in cui, pertanto, la liquidazione del dovuto va effettuata tenendo conto della sola attività documentata.

Orbene, dalla documentazione prodotta dal ricorrente - in particolare dalla copia degli scritti difensivi, ed atti di causa - è possibile rilevare non solo il formale conferimento dell'incarico professionale ma anche lo svolgimento dell'attività prestata dal medesimo così come esposta nel ricorso.

Quanto al formale conferimento dell'incarico è in atti l'atto di conferimento incarico del Sindaco e la procura ad litem, sufficienti ad integrare il requisito della forma scritta ad substantiam del contratto di patrocinio dell'ente.

La Suprema Corte, con una giurisprudenza consolidata ed uniforme, ha precisato, in merito al requisito della forma scritta ad substantiam del contratto di patrocinio della PA, che " il requisito della forma scritta ad substantiam è soddisfatto con il rilascio al difensore della procura ai sensi dell'art. 83 c.p.c., atteso che l'esercizio della rappresentanza giudiziale tramite la redazione e la sottoscrizione dell'atto difensivo perfeziona, mediante l'incontro di volontà fra le parti, l'accordo contrattuale in forma scritta.... La procura ad litem... quando sia stata conferita per iscritto dal cliente ai sensi dell'art. 83 c.p.c. ed è accettata dal professionista con il concreto esercizio della rappresentanza giudiziale tramite atto difensivo sottoscritto, perfeziona il contratto di patrocinio tra ente pubblico e professionista, del quale, infatti, sussistono tutti i requisiti necessari, vale a dire l'incontro di volontà tra ente pubblico e difensore, la funzione economico-sociale (causa) del negozio, l'oggetto nonché la forma scritta,

che, quale requisito proprio di tutti i contratti stipulati dalla P.A., risponde all'esigenza di identificarne il contenuto negoziale e di rendere possibili i controlli dell'autorità tutoria". (Cass. ord. 4446 del 20.2.2020, sent. N.15454/2015, 1830/2018).

Può, pertanto, ritenersi provata la prestazione di attività professionale nel giudizio n. 3576/2012 RG Tribunale Avellino che si concludeva , in data 22.12.2017 con sentenza di cessata materia del contendere ex art. 281 sexies c.p.c.

Non resta che effettuare la liquidazione delle competenze applicando le tariffe di cui al DM 55/2014.

In applicazione dei suddetti principi si osserva che, con riferimento a tale giudizio - opposizione a precetto del valore di € 477.614,36 -, nel quale sono stati svolti oltre all'atto introduttivo anche le memorie ex art. 183 c.p.c e una memoria conclusionale, oltre all'attività di udienza, appare equa la liquidazione degli onorari pari al valore tra il minimo ed il medio dello scaglione di riferimento (260.000,00 a € 520.000,00) pari ad € 9000,00 oltre accessori.

Quanto agli interessi ed alla loro decorrenza, va richiamato l'orientamento della Suprema Corte per il quale, in tema di liquidazione di diritti ed onorari di avvocato e procuratore a carico del cliente, il debitore non può essere ritenuto in mora prima della liquidazione del debito, che avviene con l'ordinanza che conclude il procedimento di calcolo, in caso di controversia sul dovuto ("Quando insorge controversia tra l'avvocato e il cliente, circa la determinazione del compenso per prestazioni professionali, il debitore non può essere ritenuto in mora prima della liquidazione del debito", Corte Appello Roma 12 febbraio 2008), sicché è solo da quella data, e nei limiti di quanto liquidato dal Giudice, che va riportata la decorrenza degli interessi (così da ultimo *Sez. 2, Sentenza n. 2954 del 16/02/2016*; in senso conforme vedi anche *Cass. Sez. 2, Sentenza n. 2431 del 02/02/2011*; *Cass. Civ., Sez. II, 29 maggio 1999, n. 5240*).

Le spese di lite, liquidate come in dispositivo in base al *decisum* e considerando l'assenza di attività istruttoria, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda, così provvede:

condanna il Comune di Atripalda, in persona del Sindaco pt, al pagamento in favore del ricorrente della complessiva somma di € 9000,00, oltre spese generali 15%, iva e cap, ed oltre interessi legali dalla presente sentenza al saldo;

condanna la parte soccombente al pagamento delle spese del presente giudizio, con attribuzione, che si liquidano in € 1700,00 oltre rimb. forf., iva e cpa come per legge.

Provvede come da separata ordinanza in ordine alla prosecuzione del giudizio.

Così deciso in Avellino nella camera di consiglio del 15.9.2020

Il Giudice relatore

Il Presidente

Dr.ssa Michela Palladino

Dr. Giuseppe de Tullio